

R.G. n. 3562/04



Sent. N. 1004 - 2007
R.G. 3562/2004
Dep. 23/8/2007
Cron. 8289/2007
Rep. 1306/2007
Oggetto: ROVINA DI EDIFICIO
(Art. 2053 C.C.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Paolo Sceusa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta all'intestato n. di R.G.;
promossa con atto di citazione notificato il 6-09-2004

DA

ing. **Claudio BUCCI**, con l'avv. dom. Matteo Di Bari del foro di Trieste, giusta procura a margine dell'atto di citazione;

- attore -

CONTRO

sig.ra **Ana FURAR**, con gli avv. dom. Rado Race e Barbara Rudolf del foro di Trieste, giusta procura a margine della comparsa di risposta;

- convenuta -

E CONTRO

sig. **Alessandro CANCIANI**, rappresentato e difeso dal tutore legale avv. Monica Scarsini del foro di Trieste, giusta autorizzazione del G.T. in atti;

- convenuto -

Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni, precisate all'udienza del 30-01-2007 dalle parti, tutte ritualmente costituite.

Conclusioni dell'attore:

- ripristino dello stato dei luoghi e messa in sicurezza, a totale carico dei convenuti;
- condannare entrambi i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni tutti per € 75.000,00 nonché alla rifusione delle spese sostenute nella fase cautelare, per circa € 5.000,00 (cinquemila) ed in questo giudizio.

Conclusioni della convenuta Furar:

in via principale e riconvenzionale

- rigettare la domanda attorea proposta nei confronti della convenuta sig.ra Ana Furar, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e previo accertamento che la causa scatenante del crollo del muro "de quo" è da individuarsi nell'asportazione di parte della scarpata alla base del versante in proprietà del sig. Bucci,

predisponendo un'opera di sostegno inadeguata a ricreare le complete condizioni di equilibrio preesistenti allo sbancamento stesso, condannare l'attore ad eseguire i lavori ritenuti idonei a consolidare il terreno di sua proprietà e condannare lo stesso a ripristinare il muro dei convenuti, ovvero a provvedere al pagamento/rimborso di tutte le spese di ripristino e di lite.

Conclusioni del convenuto Canciani:

Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al signor Alessandro Canciani e per l'effetto rigettare le domande attore perché inammissibili.

In ogni caso rigettare la domanda di risarcimento danni avanzata dall' ing. Claudio Bucci perché infondata e improvata.

Con vittoria di spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla premessa del denunciato pericolo di ulteriori franamenti provenienti dal soprelevato terreno confinante, l'attore aveva ottenuto ordinanza cautelare *ante causam*, confermata in sede di reclamo, che ingiungeva ai convenuti di porre in sicurezza i loro muretti reggipastini, previa esecuzione ad opera del ricorrente stesso di lavori di consolidamento della porzione di terreno di sua proprietà.

Nel presente giudizio di merito, tempestivamente incoato, l'attore contesta quanto ritenuto dal giudice della cautela sulla scorta della perizia ivi assunta, cioè che l'origine della frana debba riportarsi anche ai lavori di sbancamento effettuati sul proprio terreno all'epoca della costruzione della casa e dell'erezione del proprio muro di contenimento della soprastante scarpata. Chiede che venga accertata come unica causa delle frane e degli smottamenti la cattiva manutenzione dei muretti a secco di contenimento del fondo dei convenuti, che invece era stata indicata solo come concausa nella fase cautelare.

La convenuta Furar, premesso di essere semplice nuda proprietaria del terreno soprastante quello attoreo, contesta la domanda e ribatte che l'unica causa efficiente della frana furono le operazioni di scavo sul terreno attoreo. Chiede pertanto che sia l'attore a venir condannato a consolidare il suo terreno e a ripristinare i muretti franati, o a pagarne la spesa.

Il convenuto Canciani, eccepisce difetto di legittimazione passiva essendo mero usufruttuario del terreno e, pertanto, non tenuto alla manutenzione straordinaria dei muretti franosi della Furar.

Si oppone, in ogni caso, alla domanda attorea, di cui chiede il rigetto nel merito.

Istruita su base documentale e peritale, la causa giunge in decisione sulle conclusioni come sopra precisate dalle parti.

Per quanto riguarda l'eccezione preliminare del difetto di propria legittimazione, proposta dal Canciani, osserviamo che essa va qualificata come questione attinente al merito, non avendo proprio nulla a che fare col concetto giuridico di legittimazione *ad causam*¹.

¹ Per tutte, da ultimo, *ex multis*: Cass., III, 13756/2006 (La legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla; mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o

Passando al merito, rileviamo la pacificità dei sommovimenti franosi dal fondo dei convenuti su quello attoreo, iniziati col primo fenomeno verificatosi a fine febbraio 2004, constatato e documentato anche dai verbali d'intervento dei Vigili del fuoco, in atti. Va subito detto che da tali verbali non può desumersi nulla di probatoriamente utile sulle cause della frana, essendosi limitati i vigili alla constatazione descrittiva dello stato di fatto e rimanendo privo di giuridico rilievo in punto di accertamento delle responsabilità il fatto che essi abbiano intimato ai soli convenuti (e non anche all'attore) di intervenire per la messa in sicurezza del luogo.

Altrettanto pacifico è che gli scavi di sbancamento che interessarono il fondo attoreo vennero effettuati almeno una trentina d'anni prima del febbraio 2004, dai precedenti proprietari del fondo attoreo.

Questo dato saliente ci consente, nel contrasto tra la ctu esperita in sede cautelare e quella operata in questa fase meritale, di optare decisamente per la maggior attendibilità della seconda.

Infatti il perito d'ufficio qui nominato (ing. R. Marzi), pur avendo esaminato e valutato le considerazioni peritali del ctu del cautelare (ing. Gregori, in allora assistito da un geologo), ha fondatamente e argomentatamente escluso un rilievo causale diretto tra detti scavi e il crollo dei muretti sul fondo soprastante, proprio in principale (ma non unica) considerazione del lunghissimo iato temporale fra i primi ed il secondo, individuando la causa del crollo nella vetustà e nell'assenza di manutenzione di detti muretti a secco in pietra carsica di contenimento dei pastini dei convenuti. Detto crollo avrebbe poi innescato la frana anche del materiale terroso giù dalla scoscesa scarpata fino a ridosso della casa attorea. Per la puntuale e convincente analisi delle ipotesi e della tesi peritale, anche nella precisa confutazione delle controdeduzioni del perito dei convenuti, rimandiamo agli elaborati peritali in atti.

Non appare probatoriamente significativa la presenza di resti di una vecchia rete metallica di contenimento, presenti sulla scarpata a monte del muro di contenimento attoreo e anch'essa di proprietà dell'attore, di cui il ctu dà conto, perchè, anche a prescindere dal dato ignoto circa chi la posizionò, essa non appare affatto indice di preesistenza della frana della scarpata rispetto a quella dei muretti dei convenuti, potendo essere stata posizionata anche solo a scopo precauzionale, data la forte pendenza della scarpata stessa (rapporto di 1:1 - v. ctu).

In definitiva, deve concludersi che la causa del crollo delle porzioni dei suddetti muretti a secco in pietra, trovantisi sul terreno dei convenuti, sia dipesa dalla protratta assenza di manutenzione degli stessi (testimoniata dalle pessime condizioni delle porzioni superstiti ispezionate dal perito), esposti come sono all'azione delle intemperie,

passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico; laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito di rigetto della domanda di risarcimento di danni conseguenti a sinistro stradale, nel ravvisato difetto -rilevato d'ufficio- di "legitimatio ad causam" dell'attore, per mancata prova del suo diritto di proprietà sul ciclomotore nello stesso coinvolto).



del continuo dilavamento del terreno e delle vibrazioni della vicina linea ferroviaria, pure descritte dal ctu.

Poiché in base alla norma di cui all'art. 1005, co. II, c.c. le riparazioni necessarie ad assicurare la stabilità dei muri di sostegno (e tali sono anche quelli di contenimento in pietra del fondo dei convenuti) sono qualificate come opere di natura straordinaria, la loro effettuazione, in base all'art. cit., co. I, spettava alla proprietaria (Furar) e non all'usufruttuario (Canciani), nei confronti del quale *pur sussistendo pienamente la sua legittimazione passiva*, la domanda deve dirsi, semplicemente, infondata.

La condanna al risarcimento del danno chiesta dall'attore, va dunque pronunciata nei soli confronti della proprietaria del fondo superiore e il risarcimento va quantificato secondo la stima peritale, in sé incontrovertibile, di € 45.000,00 in moneta attuale, comprendente la quota di € 20.000,00 necessaria alla ricostruzione dei muretti di contenimento della convenuta, che l'attore potrà eseguire direttamente, ove la convenuta non vi provveda spontaneamente con immediatezza, attesa l'esecutività della presente sentenza.

Non sussiste alcun'altra voce di danno risarcibile in favore dell'attore.

Le spese di lite relative alla presente fase seguono le soccombenze e si liquidano in dispositivo. Non soggette a revisione quelle già liquidate per la fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste nella sopra intestata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta

la domanda attorea nei confronti del convenuto sig. Alessandro Canciani;

accoglie

la domanda attorea, per quanto di ragione, nei confronti della convenuta sig.ra Ana Furar e, per l'effetto,

condanna

la convenuta sig.ra Ana Furar a pagare all'ing. Claudio Bucci la somma di € 45.000,00 comprensiva di € 20.000,00 -oltre agli interessi legali dalla presente decisione al saldo- per l'esecuzione diretta da parte dell'attore dei lavori di pertinenza della convenuta stessa, di cui alla ctu ing. Marzi, ove essa non vi provveda immediatamente;

condanna

la convenuta sig.ra Ana Furar a rifondere all'attore ing. Claudio Bucci le spese legali che si liquidano in complessivi € 5.091,70 di cui € 2.600,00 per onorari, € 2.158,70 per diritti, € 333,00 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CNAP nella misura di legge;

condanna

l'attore ing. Claudio Bucci a rifondere al convenuto Alessandro Canciani le spese legali che si liquidano in complessivi € 4.758,70 di cui € 2.600,00 per onorari, € 2.158,70 per diritti, oltre a spese generali, IVA e CNAP nella misura di legge;

pone

le spese della c.t.u. a carico definitivo della convenuta sig.ra Ana Furar.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Trieste, 10 agosto 2007.

Il Giudice
(dott. Paolo Sceusa)

IL CANCELLIERE C/
Ada PERROTTA

Depositato oggi
in Cancelleria.

Trieste, il 2^a 8 2007
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C/
Ada PERROTTA

Adopta conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva a richiesta dell'avv. *M. DI BARI*


nell'interesse di *CLAUDIO BUCCI*

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti o a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti

Trieste. li 10 OTT. 2007

Il Cancelliere



10/10/07 riscossi DPR 115/02.

Trieste, il 10 OTT. 2007

Il Cancelliere